

Regolamento della Commissione federale Atleti

Approvato dal Consiglio Federale del 02/10/21

Approvato dal CONI il 22/10/21

Art. 1) COSTITUZIONE E DEFINIZIONE

È costituita, presso la Federazione Italiana Giuoco Squash, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 51 dello Statuto Federale, la Commissione Federale Atleti, di seguito, per brevità, denominata Commissione.

Art. 2) COMPETENZE

La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica in generale e dello Squash in particolare, nonché di formulare proposte e pareri, agli organi ed agli organismi della FIGS, in tema di tutela, di organizzazione e di svolgimento, anche per la migliore attuazione delle direttive del Coni e del Cio, dell'attività agonistica federale, in riferimento alle tematiche relative agli atleti. In particolare:

- a. Si cura della formazione, dell'inserimento e del ruolo dell'atleta anche dopo la cessazione dell'attività agonistica.
- b. Raccoglie e discute le informazioni e le opinioni degli atleti, con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse alle competizioni agonistiche, ponendole all'attenzione della Figs.
- c. Assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della Figs e formula raccomandazioni a tali effetti.
- d. Propone candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso le Commissioni Figs e presso il Coni, assicurando, in tal modo, il rispetto dei punti di vista, delle istanze e delle opinioni degli atleti.
- e. Elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, il proprio rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti, in osservanza dell'art. 3 del Regolamento della stessa. L'elezione avviene, nella prima riunione della Commissione, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei suoi componenti.
- f. Organizza gruppi di lavoro aventi il compito di collegarsi con le Commissioni e con gli Organi preposti dalla Figs per l'organizzazione e la partecipazione a competizioni di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, per tutelare, al meglio, le esigenze degli atleti.
- g. Tiene i contatti con:
 - 1. la Commissione Nazionale Atleti del CONI;
 - 2. gli Organi e le Commissioni Nazionali, che devono tenere in considerazione, tutelare ed attuare i punti di vista e le istanze degli atleti.
- h. Prospetta le proprie raccomandazioni e proposte al Consiglio Federale FIGS, per il tramite degli atleti eletti nel Consiglio medesimo.
- i. Esamina, su sua iniziativa o su proposta della FIGS, argomenti che siano di reciproco interesse per la FIGS e per gli atleti.
- j. Svolge ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali e presso le autorità nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione, la stampa ed i mass media.
- k. Svolge attività di promozione, informazione e divulgazione, anche tramite conferenze stampa, convegni e seminari, su problematiche di particolare rilevanza per gli atleti, con particolare riferimento a:
 - 1. sport di alta competizione e sua organizzazione;
 - 2. scienza dello sport ed allenamento moderno;
 - 3. tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping.

Art. 3) COMPOSIZIONE - REQUISITI - DURATA DELL'INCARICO

- Comma 1. Per poter essere nominati componenti della Commissione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto del Coni.
- Comma 2. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d.lgs. 23 Luglio 1999 n. 242, sono designabili a far parte della Commissione gli atleti che, anche non più in attività, abbiano partecipato, entro gli otto anni precedenti alla data delle elezioni, ai Campionati Mondiali e/o ai Campionati Europei di Squash.
- Comma 3. I componenti della Commissione restano in carica per la durata del quadriennio olimpico e possono essere rinnovabili per più mandati.
- Comma 4. I componenti, che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti in carica.
- Comma 5. La Commissione è composta dai consiglieri atleti membri del Consiglio Federale della Figs e, se presenti, dagli Atleti Figs eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del Coni.
- Comma 6. La Commissione è integrata con altri due Atleti, nominati dai componenti di diritto della stessa Commissione. L'integrazione dovrà avvenire entro un mese dall'elezione dei membri di diritto di cui al precedente comma.

Art. 4) INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE

- Comma 1. Qualora, per qualsiasi, motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione, all'integrazione con nuove nomine, secondo il criterio previsto all'art. 3 del presente Regolamento.
- Comma 2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti eletti nel Consiglio Federale della FIGS, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo le norme dello Statuto Federale.

Art. 5) FUNZIONAMENTO

- Comma 1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge, tra i suoi componenti, con votazioni distinte, a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto, il Presidente ed un VicePresidente.
- Comma 2. La Commissione è supportata dalla Segreteria della FIGS, che amministra il suo budget annuale di spesa, stabilito, dal Consiglio Federale della FIGS, con apposita delibera.
- Comma 3. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno la metà più uno dei suoi membri.
- Comma 4. La convocazione va comunicata, anche tramite fax o e-mail, al domicilio dei componenti, almeno 7 giorni lavorativi prima della riunione. L'avviso di convocazione va trasmesso, per conoscenza, alla Segreteria della Figs.
- Comma 5. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti che, inseriti nell'o.d.g., saranno oggetto di discussione e/o di votazione.
- Comma 6. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente o il VicePresidente.
- Comma 7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Comma 8. Il verbale della riunione della Commissione, firmato dal Presidente e redatto da uno dei suoi componenti, a tal fine designato dal Presidente, fa fede sui lavori della Commissione. Copia del verbale va trasmessa alla Segreteria della Figs.

Art. 6) PRESIDENTE

Comma 1. Il Presidente presiede la Commissione, promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della stessa, nell'ambito delle competenze stabilite all'art. 2 del presente Regolamento.

Comma 2. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal VicePresidente.

Art. 7) VICE-PRESIDENTE

Il VicePresidente della Commissione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.